



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mb.it

P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it

www.comune.misinto.mb.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Via Venti Settembre, 97 – 00187 ROMA

mef@pec.mef.gov.it

Alla Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine

Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

VIIIcommissione@consiglio.regione.lombardia.it

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale Lombardia

Via Manin 25 - 20121 Milano

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

All'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale Monza e Brianza

Via Passerini 5 - 20900 Monza

dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Al Parlamento Italiano

Camera dei Deputati

c.a.

On. Fabrizio Sala

sala_f@camera.it

Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza

Dott. Luca Santambrogio

provincia-mb@pec.provincia.mb.it

presidente@provincia.mb.it

p.c.

Ai Sindaci dei Comuni di:

Barlassina

Ceriano Laghetto

Cogliate

Lazzate

Lentate sul Seveso

Meda

A mezzo PEC

Oggetto: risoluzione Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 38/E del 28.03.2017.
Richiesta ristori spettanti al Comune di Misinto

Buongiorno,

in riferimento alla risoluzione della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - n. 38/E del 28.03.2017, secondo cui la *“qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente”*, Vi informo che il mio Comune, in data 08.05.2023 (prot. 4601/2023 allegato 1), ha chiesto all’Istituto Geografico Militare di Firenze una misurazione della distanza chilometrica intercorrente tra il Comune di Misinto e il confine Svizzero, la cui risultanza, trasmessa in data 09.06.2023 (prot. 5710/2023 allegato 2), ha dato come esito **una distanza di 17.088 m.**

Essendo tale misurazione evidentemente ricompresa nella fascia dei 20 km dal confine con uno dei cantoni sopra indicati, in qualità di Sindaco del Comune di Misinto, chiedo che vengano attivate tutte le procedure propedeutiche affinché, qualora ve ne fossero, vengano fugati tutti i dubbi interpretativi che evidentemente sono sorti negli ultimi anni a causa di una errata valutazione della materia ovvero della mancata conoscenza della suddetta circolare da parte del personale delle agenzie territoriali e di molti professionisti delegati.

Chiedo anche che siano fornite ai soggetti delegati alla trattazione della materia fiscale per conto dei cittadini (commercialisti, CAF, ecc..) tutte le informazioni utili ad una corretta applicazione della suddetta circolare.

Chiedo, infine, che il mio Comune venga ufficialmente incluso nell'elenco dei Comuni di confine stilato dall'ufficio Imposte alla Fonte del Canton Ticino e degli altri cantoni, affinché sia determinata la corretta erogazione dei ristorni di nostra competenza con retroattività degli stessi, partendo, almeno, dall'anno di imposta 2013.

Mi aspetto che ai cittadini frontalieri residenti nel comune di Misinto vengano riconosciuti in automatico tutti i benefici fiscali di cui alla citata circolare e che siano liquidati retroattivamente i rimborsi eventualmente spettanti.

Ove non bastasse la circolare di cui sopra, ricordo che in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sondrio, l'Agenzia delle Entrate ha reso la propria consulenza giuridica n. 904-8/2019 laddove si richiedeva conferma in merito all'interpretazione da attribuire al frontaliere italiano. L'ufficio ribadiva in tale contesto che: *"[...] solo ed esclusivamente nel presupposto che, a prescindere dal tipo di permesso di soggiorno/lavoro rilasciato dalle competenti autorità elvetiche (come, ad esempio, quello di tipo «G» che consente il pernottamento in Svizzera e comporta l'obbligo di rientrare nel Paese di origine almeno una volta alla settimana), il contribuente sia considerato, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, del TUIR e dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Svizzera, fiscalmente residente in Italia in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte nella fascia di 20 km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove deve recarsi «quotidianamente» per svolgere la propria attività di lavoro dipendente, troverà dunque applicazione l'articolo 1 dell'Accordo 3 ottobre 1974 che prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui l'attività lavorativa è svolta".*

Metto in copia conoscenza anche i Sindaci dei Comuni in Provincia di Monza e Brianza che potrebbero essere interessati alla questione affinché, ognuno per quanto di propria competenza, possa attivarsi, ove ve ne fossero le condizioni, a favore dei propri territori e dei propri cittadini.

Confidando di ricevere in tempi celeri un riscontro alla presente e fiducioso in un esito positivo per l'Ente che rappresento e per i miei concittadini, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Misinto, 11.08.2023

Il Sindaco

Matteo Piuri

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005.